

# COMUNE *di* GAGGI

Città Metropolitana di Messina



[www.comunegaggi.it](http://www.comunegaggi.it)

VIA ENRICO BERLINGUER

TEL: 094247160 – 0942630013

C.F. 87000110830-P.IVA 01241900834

[protocollo@comunegaggi.it](mailto:protocollo@comunegaggi.it)

[protocollo@pec.comunegaggi.it](mailto:protocollo@pec.comunegaggi.it)

**Ordinanza Sindacale N.**

**Data di registrazione**

**8**

**21/03/2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTENERE IL DIFFONDERE DEL VIRUS COVID-19. REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.**

## IL SINDACO

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**ATTESO** che l'art. 3 della predetta Ordinanza, denominato (*Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico*), prevede espressamente che:

1. *È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.*
2. *È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.*
3. *I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.*
4. *Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.*
5. *Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza*

*minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.*

**RITENUTO** che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**TENUTO CONTO** delle misure straordinarie adottate dal Governo nonché delle raccomandazioni provenienti dal Ministero della Salute;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che occorre intervenire urgentemente al fine di contenere il diffondersi della pandemia di COVID-19;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

**RITENUTO**, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente ORELL;

## **O R D I N A**

- 1. La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.**
- 2. Gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, osservino il seguente orario di apertura al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato.**

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

## **D I S P O N E**

- 1. Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.**
- 2. Che la presente Ordinanza avrà validità a partire dalle ore 07.00 del 22 marzo 2020 e fino a nuovo provvedimento Sindacale.** La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gaggi ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

3. La trasmissione del presente provvedimento:
  - a. Al Presidente della Regione Siciliana;
  - b. Alla Prefettura di Messina;
  - c. All'ASP di Messina;
  - d. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
  - e. Alla Stazione dei Carabinieri di Graniti;
  - f. Al Comando di Polizia Locale;
  - g. Al Responsabile del SUAP.
  
4. Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

### **A V V E R T E**

- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.
- Che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento si identifica nell'Arch. Carlo Paglierani, Responsabile dell'Area Tecnica e del SUAP del Comune di Gaggi.

**Il Sindaco**  
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)